



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di Treviso
- Sezione Penale -

Il Giudice

Dr. MARAS Silvio

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA
A seguito di dibattimento

Nei confronti di:

n.

- domicilio eletto c/o avv.ti

LIBERO-PRESENTE

IMPUTATO

v. all.to

N. 742/08 . Rcg.Sent.

N. 7724/07 N.R.

N. 16/08 R.G.

- Camp. Pen.

Fatta scheda il :

Sentenza in data : 30.6.08

Depositata il:

19 GEN. 2009

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE

Dot. Fabio De Franceschi

Appellata il: _____

dal: _____

Il Cancelliere

Passata in giudicato il:

Il Cancelliere

Trasmesso estratto esecutivo
al P.M. Sede il:

Il Cancelliere

MOTIVI DELLA DECISIONE

è stato tratto a giudizio con decreto emesso dal G.U.P. all'esito dell'udienza preliminare, per rispondere dei due reati, entrambi di natura tributaria, a lui ascritti in rubrica, e all'odierno dibattimento è ritualmente comparso in udienza. Pertanto, respinta un'eccezione preliminare di nullità sollevata dalla difesa, ed espletata quindi l'istruttoria dibattimentale con l'assunzione delle prove orali e documentali dedotte dalle parti, il processo, previa rituale dichiarazione di utilizzabilità di tutti gli atti già acquisiti al fascicolo del dibattimento, è stato discusso e deciso con sentenza come da separato dispositivo letto in udienza, sulle sopra riportate conclusioni delle parti.

Si osserva che secondo l'ipotesi accusatoria il prevenuto, quale amministratore della _____, avrebbe, al fine di evadere l'imposta sull'I.V.A. o di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, per gli anni 2002 e 2003, indicato nelle dichiarazioni annuali relative a detta imposta elementi passivi fittizi, a tal fine avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse da società terze che si sarebbero fittiziamente interposte in operazioni di cessioni intracomunitarie non imponibili, in modo da consentire alla _____ effettivo acquirente, di detrarre l'I.V.A. solo apparentemente pagata alle suddette società fittiziamente interposte. Deve qui peraltro precisarsi che nelle sue conclusioni definitive anche il P.M. ha chiesto l'assoluzione dell'imputato, per non essere stata raggiunta, al dibattimento, la prova dell'omesso pagamento dell'I.V.A. da parte della _____

Orbene, nel corso dell'espletata istruttoria dibattimentale l'operante di P.G. M. llo Borsato Valerio della G.d.F. di Bassano del Grappa, tra gli altri testi sentiti, ha dettagliatamente riferito in ordine alle indagini che hanno poi portato all'incriminazione dell' _____ indagini che sono state tuttavia condotte, proprio in relazione a quanto dichiarato dal teste, prevalentemente sulla base di elementi presuntivi aventi tutt'al più una valenza meramente indiziaria, come ad esempio la reale inconsistenza delle società fittiziamente interposte secondo la prospettazione accusatoria (la " _____ : la " _____), in quanto entrambe risultate semplici "cartiere"

prive di struttura ed organizzazione aziendale, o il mancato pagamento dell'I.V.A. dalle stesse dovuta, o ancora la circostanza che le autovetture da loro già acquistate dal fornitore estero venivano poi di solito (verosimilmente) rivendute ai singoli commercianti ad un prezzo inferiore per una percentuale più o meno corrispondente all'I.V.A. (il che avrebbe consentito per l'appunto di presumere, secondo l'accusa, che i soggetti effettivi acquirenti come la avrebbero solo apparentemente versato l'I.V.A. dovuta). Sono stati poi sentiti i legali rappresentanti, nel periodo qui considerato, delle sopra citate società intermediarie, tali

i quali sono risultati essere però dei meri prestanome, pressoché ignari dunque dei termini finanziari delle operazioni di intermediazione poste in essere, nella compravendita di autovetture, dalle società da loro rispettivamente rappresentate, anche per quanto riguarda in particolare i rapporti con la

". Né si possono qui desumere più specifici e significativi elementi di prova, per quanto riguarda in particolare i presunti rapporti tra la società dell'odierno imputato ed eventuali fornitori esteri, dai quali egli avrebbe in ipotesi direttamente acquistato senza la fittizia interposizione delle altre due società sopra nominate, dalle dichiarazioni testimoniali rese al dibattimento da due suoi dipendenti, dei quali la prima ha espressamente negato che avesse mai acquistato da rivenditori esteri, mentre l'altro ha semplicemente mostrato di non essere informato al riguardo.

Di conseguenza non appare affatto provato che il prevenuto avesse avuto rapporti diretti con fornitori esteri (tedeschi in particolare), per cui, a maggior ragione, non può qui ritenersi provata la sussistenza di un accordo trilaterale, tra i fornitori esteri, le società in ipotesi fittiziamente interposte e quella dell' , al fine di consentire a quest'ultima di evadere l'I.V.A.. Né del resto appare provato proprio il mancato pagamento dell'I.V.A. da parte della

posto che, in base alla testimonianza del consulente tecnico della difesa risulterebbe al contrario che i prezzi di acquisto dalla stessa di volta in volta corrisposti per l'acquisto di svariate autovetture prese in considerazione erano più o meno corrispondenti a quelli di mercato e naturalmente comprensivi di I.V.A., il che tra l'altro giova alla credibilità della tesi difensiva

dell'effettività delle transazioni commerciali poste in essere dall'imputato, non potendosi invece, e per altro verso, porre a suo carico (non essendo nemmeno provata una sua consapevolezza in ordine alla presunta fraudolenza delle singole operazioni) il mancato versamento dell'I.V.A. da parte delle società " e "

" sopra nominate.

Di conseguenza, non risultando qui in alcun modo provata la contestata utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (in quanto emesse secondo l'accusa da soggetti diversi dall'effettivo venditore), l'imputato va mandato assolto dai reati a lui ascritti con la formula: ampia, perché il fatto non sussiste.

Ricorrono infine giustificati motivi per la fissazione di un termine più ampio di quello ordinariamente previsto per il deposito delle motivazioni della sentenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p., assolve l'imputato dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste.

Termine di giorni 90 per il deposito dei motivi.

Treviso, li 30 giugno 2008.

IL GIUDICE

dr. Silvio Maras



Comunicato al P.G. di Venezia a mezzo
Racc. a.r. in data 29 GEN. 2009